



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2544/2025

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 17/09/2025

MARIA GRECA ZONCU

- Relatore -

R.G.N. 18230/2025

MARCO MARIA MONACO

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di FORLÌ
nel procedimento a carico di:



avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del Tribunale di Forlì

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che chiedeva
l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Forlì, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sulla proposta di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a [REDACTED] dallo stesso Tribunale con sentenza del 21 maggio 2020.

[REDACTED] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 3.000 euro di multa per la detenzione di sostanza stupefacente e tale sanzione era stata sostituita in sentenza con la pena del lavoro di pubblica utilità presso una cooperativa sociale, ex art. 73 comma 5 bis DPR 309/90, per una pari durata.

In ragione del fatto che il lavoro di pubblica utilità non aveva mai avuto avvio, veniva richiesta dal Procuratore della Repubblica la revoca della sanzione sostitutiva, sul presupposto che l'ordine di esecuzione e la promozione della esecuzione della sanzione, ai sensi dell'art. 63 L. 689/81, avrebbero dovuto essere adottati direttamente dal tribunale, con trasmissione all'UEPE competente.

Il giudice dell'esecuzione premetteva che la disciplina dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disposto ex DPR 309/90, deriva da quella prevista per le sanzioni sostitutive inflitte dal giudice di pace, ex D.lgs. 274/2000 e non già dalla L. 689/81 come modificata dal d.lgs. 150/2022, che, all'art. 43 stabilisce che dell'esecuzione della sanzione



sostitutiva si debba occupare il pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione: ciò in ragione del rinvio espresso a tale disciplina contenuto nell'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90.

Pertanto, stante l'inerzia del Pubblico Ministero, che non aveva emesso l'ordine di esecuzione, il giudice non riteneva di potere imputare il mancato avvio della pena sostitutiva al condannato e dunque non provvedeva.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Forlì che ritiene, contrariamente al Tribunale, che l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 contenga una disciplina esplicitamente derogatoria dell'art. 54 D.lgs. 274/2000, che demanda direttamente al giudice che ha disposto la sostituzione l'iniziativa circa i lavori di pubblica utilità.

Il provvedimento di condanna, come anche modificato dalla Corte di Appello, sarebbe, dunque, già idoneo all'immediata esecuzione.

In ogni caso la sanzione avrebbe dovuto essere revocata in quanto il condannato era inserito all'interno di una comunità terapeutica residenziale che non gli avrebbe consentito di allontanarsi.

3. Il sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.

4. Il condannato ha depositato note di replica in data 9 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 dispone che con la sentenza il giudice può applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 274/2000, con le modalità ivi previste.

Inoltre, con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'ufficio riferisce direttamente al giudice.

L'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e dopo aver richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'art. 3 dispone che «con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati».

Una pronuncia precedente di questa Corte ha affermato in motivazione che le disposizioni ivi citate e qui richiamate "non disciplinano la sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione dell'ente presso



cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto; infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario. Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedurali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempito, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita. Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero: tale organo, infatti, è titolare - in termini generali - della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. art. 655 cod. proc. pen.), che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente), che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001), spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro" (Sez. 1, n. 42446 del 9 giugno 2021, n.mass.).

Tale soluzione era corretta nel panorama normativo vigente al momento della pronuncia di tale sentenza, ma oggi non lo è più, in ragione dell'inserimento del comma 1 bis dell'art. 661 cod. proc. pen.

Se, infatti, come notava la pronuncia richiamata, il segmento procedimentale che va dalla pronuncia della sentenza di condanna a pena sostitutiva all'inizio della prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato non è espressamente regolato, deve, conseguentemente, essere normato secondo le regole generali che, nel caso richiamato, individuavano in linea generale nel pubblico ministero l'organo di impulso della fase esecutiva; ciò però, non è più valido ad oggi, a seguito delle modifiche introdotte proprio in tema di esecuzione delle pene sostitutive dal d.lgs. 150/2022.

Il richiamato art. 661 cod. proc. pen., che titola «esecuzione delle pene sostitutive» detta regole differenti a seconda che si debba applicare la pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare, ovvero del lavoro di pubblica utilità.

Mentre, infatti, nei primi due casi è il pubblico ministero che trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, nel caso della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come disposto dall'art. 661 comma 1 bis cod. proc. pen., l'esecuzione è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, con ciò innovando rispetto alla disciplina previgente.

Il richiamo contenuto in tale norma è all'art. 63 L. 689/1981 che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, così come specularmente, il medesimo art. 661 comma 1 cod. proc. pen. per la detenzione domiciliare e la semilibertà richiama l'art. 62 L. 689/1981.

Questo rimando normativo della norma contenuta nel codice di rito e riguardante le modalità esecutive delle pene sostitutive allo schema procedimentale contenuto nella L. 689/1981 consente di ritenere che, fra tutti i modelli esecutivi delle sanzioni sostitutive,



quello prescelto dal legislatore del 2022 come generale sia quello di cui alla l. 689/1981 e non già quello contenuto nel d.lgs. 274/2000.

L'art. 63 d.lgs. 689/81 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede.

Non si possono trarre argomenti contrari alla tesi qui sostenuta dai rimandi normativi all'art. 54 d. lgs. 274/2000 che è norma che riguarda la durata, la natura della pena sostitutiva ma non le modalità esecutive della stessa.

Né può richiamarsi l'art. 43 d.lgs. 274/2000 che riguarda l'esecuzione delle pene sostitutive disposte dal giudice di pace, sia perché non vi è alcun esplicito rimando a tale norma, sia perché non trattasi di pena sostitutiva applicata dal giudice di pace, sia perché il legislatore ha previsto una disciplina esecutiva ad hoc per la pena sostitutiva disposta dal giudice che certamente trova anche nel caso di specie il suo naturale ambito applicativo.

Del resto, come è reso evidente anche dal ragionamento contenuto nel citato precedente di questa Corte, è indiscusso che le regole da richiamare per determinare l'organo che deve mettere in esecuzione la pena sostitutiva non siano quelle stabilite per il giudice di pace, bensì quelle stabilite in via generale dal codice di rito che, allo stato, come detto, individuano nello stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna a pena sostitutiva l'organo preposto all'esecuzione della stessa.

Conseguentemente, l'ordinanza qui impugnata, che individua nel pubblico ministero l'organo deputato all'esecuzione della condanna ai lavori di pubblica utilità sostitutivo e che, conseguentemente, dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della pena sostitutiva applicata al condannato in ragione di una inerzia dell'organo dell'esecuzione, è errata e deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Forlì.

Così deciso, 17/09/2025

Il Consigliere estensore
MARIA GRECA ZONCU

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

